


PERCORSO BREVE




Con l'espressione **legislazione sociale** si intende, nel significato generale, l'insieme dei provvedimenti dello Stato e degli altri soggetti pubblici volti a tutelare il cittadino che si trova in condizioni di bisogno. In tal modo lo Stato, detto sociale, realizza quel *sistema di sicurezza sociale* destinato a proteggere l'individuo in situazione di bisogno in vari modi. Con accezione più circoscritta la nozione viene ridotta a quella di *legislazione sociale del lavoro*. Si tratta di un particolare ramo del diritto del lavoro costituito da provvedimenti normativi volti a tutelare i lavoratori dipendenti in considerazione della loro posizione di contraenti deboli all'interno del rapporto di lavoro.

La **previdenza sociale** realizza i suoi scopi di tutela per il tramite di **assicurazioni sociali**. Si tratta di assicurazioni previste obbligatoriamente dalla legge a copertura dei rischi che più di frequente possono colpire i lavoratori. Esse normalmente intercorrono fra tre soggetti: il lavoratore (*assicurato*), beneficiario delle prestazioni assicurative; il datore di lavoro (*assicurante*), obbligato al pagamento del premio assicurativo mediante il versamento di particolari contributi; l'*assicuratore*, costituito da un particolare ente pubblico previdenziale (INPS, INAIL) a cui è affidato il compito di erogare le prestazioni previdenziali (di tipo economico: indennità, pensioni, rendite ecc., di tipo sanitario).

Le principali forme di assicurazioni sociali sono quelle destinate a proteggere i lavoratori da particolari e ricorrenti rischi quali l'invalidità, l'inabilità, la vecchiaia, e la morte. Esse generalmente si definiscono *pensioni*.

La *pensione di vecchiaia* è quella corrisposta a favore di lavoratori che hanno raggiunto un limite minimo di età e abbiano versato contributi per un certo numero di anni. La riforma introdotta con la l. 335/1995 ha profondamente modificato questo tipo di pensione in cui sono venute a confluire le precedenti pensioni di vecchiaia e di anzianità. La riforma ha inciso in modo determinante anche sul metodo di calcolo della pensione: si è passati così da un sistema retributivo a un *sistema contributivo* che tiene conto dei contributi accantonati durante il periodo lavorativo opportunamente rivalutati e moltiplicati secondo precisi coefficienti.

L'*assegno di invalidità* viene corrisposto al lavoratore che a causa di infermità, difetto fisico o mentale, veda in modo permanente ridotta a meno di un terzo la propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini.



La *pensione di inabilità* spetta a colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale venga a trovarsi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La *pensione ai superstiti* mira a tutelare i congiunti del lavoratore defunto. Ai familiari superstiti viene corrisposta una pensione di reversibilità, se il defunto al momento della morte era già titolare di pensione, ovvero una pensione indiretta.

L'*assegno sociale* è una prestazione di tipo assistenziale spettante ai cittadini italiani che abbiano compiuto i 65 anni di età e si trovino in particolari condizioni di indigenza.

Un'altra figura di assicurazione sociale obbligatoria è quella che ha per oggetto due rischi ben definiti: gli *infortuni sul lavoro* e le *malattie professionali*.

Si ha *infortunio sul lavoro* quando per una causa violenta, in occasione di lavoro, si è verificato un evento lesivo, che riduce la capacità lavorativa del dipendente.

La *malattia professionale* è quella contratta nell'esercizio e a causa del lavoro e per la lenta e progressiva aggressione sull'individuo dei fattori nocivi utilizzati nell'attività lavorativa.


Il lavoratore infortunato o ammalato ha diritto alle prestazioni, *sanitarie ed economiche*, da parte dell'INAIL.

L'*assicurazione contro la disoccupazione* protegge il lavoratore dal rischio della perdita di guadagno in conseguenza di una condizione di disoccupazione involontaria causata dalla mancanza di lavoro.

L'*assegno per il nucleo familiare* (che ha quasi completamente sostituito gli assegni familiari) viene corrisposto ai lavoratori per adeguare la loro retribuzione alla situazione familiare, tutelando dall'aggravio di oneri derivanti dall'esistenza di un nucleo familiare a loro carico.

Numerose leggi sono poste poi a **tutela della donna lavoratrice** per consentirle di poter esprimere al pari degli uomini la propria capacità lavorativa pur conservando l'importante funzione della maternità.

PERCORSO BREVE



La protezione degli interessi dei lavoratori non è affidata esclusivamente alla legislazione statale. Essa si realizza anche grazie all'intervento diretto dei lavoratori (**autotutela**), soprattutto per il tramite delle loro associazioni rappresentative: i sindacati.

I **sindacati** sono associazioni volontarie di lavoratori (o anche di datori di lavoro) che agiscono collettivamente per la protezione degli interessi professionali della categoria rappresentata.

L'insieme delle norme che regolano l'attività delle associazioni sindacali si definisce *diritto sindacale*. Esso è composto da *norme costituzionali* (specialmente dagli artt. 39 e 40 Cost.), da *leggi dello Stato* (in particolare lo Statuto dei lavoratori) nonché dalle regole che provengono dagli stessi sindacati per mezzo dei loro statuti interni e dei *contratti collettivi*.

I sindacati sono *organizzati* secondo un ordinamento verticale e orizzontale. Al vertice dell'organizzazione sindacale dei lavoratori vi sono le Confederazioni nazionali (CGIL, CISL, UIL) in cui convergono tutte le federazioni nazionali di categoria a loro volta composte da sindacati provinciali e comunali di categoria. Struttura simile hanno i sindacati dei datori di lavoro. All'interno di ogni unità produttiva, i lavoratori si riuniscono nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).

L'organizzazione sindacale, dichiara la Costituzione (art. 39), è libera. La *libertà sindacale* ha vari significati: di costituire organizzazioni sindacali, di esercitare l'attività sindacale senza impedimenti all'interno dei luoghi di lavoro, di aderire o meno ai sindacati, di autoregolarsi.

I principali strumenti attraverso i quali i lavoratori realizzano, per mezzo delle rappresentanze sindacali, la difesa dei propri interessi (**mezzi di autotutela**) sono i *contratti collettivi*, lo *sciopero* e la *serrata*.

Lo *sciopero* è l'astensione totale e concordata dal lavoro di gruppi di lavoratori subordinati per la tutela dei loro interessi collettivi.

Esso è riconosciuto dalla Costituzione come un diritto dei lavoratori. Pertanto la legge non può sopprimerlo né può ostacolarne o impedirne il libero esercizio. Tuttavia esso può essere regolamentato dalla legge. L'unica regolamentazione attualmente in vigore è quella prevista dalla l. 12/6/1990 n. 146 per i servizi pubblici essenziali. Anche i datori di lavoro hanno a disposizione uno strumento di autotutela: la *serrata*. Essa non è prevista da alcuna norma, ma è ammessa per fini contrattuali.